



PROVINCIA DI PADOVA

Commissione Tecnica Provinciale Ambiente

VERBALE N. 311/1 CON ESPRESSIONE DEL RELATIVO PARERE

In data 21 SETTEMBRE 2016 presso gli uffici della Provincia siti in p.zza Bardella 2 Padova (Terza torre - Piano Terra), a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nominata con decreto del Presidente n. di reg. 70 del 22/05/2015 per la trattazione dell'argomento sottoindicato:

1) Comune di: **MONSELICE**

Ditta: **CEMENTERIA DI MONSELICE S.P.A.**

Sede legale: Riviera A. Mussato n.97 - Padova (PD)

Sede impianto: Via Solana n. 8 - Monselice (PD)

Oggetto: richiesta di modifica non sostanziale dell'installazione per la parziale sostituzione dei combustibili autorizzati per l'impianto di cottura del clinker (pet-coke e carbone fossile) con combustibile solido secondario (CSS) "non rifiuto". D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

PARERE PER CONTO DELLA PROVINCIA.

Relatore: dr. Arcaro Roberto

Si indicano qui di seguito le presenze dei componenti effettivi e delegati ammessi:

COMPONENTE	NOME	Pres.	Ass.
VICEPRESIDENTE PROVINCIA	FABIO BUI	X	
RESP. SERVIZIO ECOLOGIA	RENATO FERROLI	X	
RAPPR. REGIONE			X
RAPPR. UFFICIO GENIO CIVILE	MARIA CRISTINA ZANCHIN	X	
DIRETTORE DIP. PROV. ARPAV	VINCENZO RESTAINO	X	
RESP. UFFICIO PROV. ARPAV	CLAUDIO GABRIELI	X	
COMANDO PROV. LE VV.F.			X
ESPERTO	PIERCARLO CAVALLETTO	X	
ESPERTO	MASSIMO CAVAZZANA	X (*)	
ESPERTO	GIACOMO GAZZIN		X
ESPERTO	STEFANO ZAMBORLINI	X	
ESPERTO	UMBERTO ZERBINATO	X	
COMUNE DI MONSELICE	GIORGIA BEDIN	X	

(*) l'esperto esce alle ore 11.55 prima della votazione finale.

Assume la funzione di segretario il Dott. Luigi Fasolo e di verbalizzante la dott.ssa Manola Falasco.

La presidenza della Commissione viene assunta dal Vicepresidente della Provincia, Fabio Bui.

Partecipa alla riunione il funzionario del Settore Ecologia, Paolo Zarpellon P.O. Ufficio Rifiuti - VIA.

Il relatore procede con la lettura integrale dell'istruttoria che fa parte integrante del presente verbale.

Dopo la relazione si apre la discussione.

L'esperto Cavalletto chiede se i valori indicati nella tabella di confronto tra le caratteristiche chimico fisiche del Pet-coke e del CSS-combustibile di cui a pag. 11 dell'istruttoria siano dati di letteratura.

Il relatore conferma che si tratta di dati tratti da letteratura, come si evince dalle note della tabella stessa.

L'assessore Giorgia Bedin, rappresentante del Comune di Monselice, interviene ricordando che i comitati presenti nel territorio monselicense sono molto attivi. La volontà dell'amministrazione comunale è quella di mantenere una posizione equidistante dalle parti, svolgendo il proprio compito che è quello di tutelare la salute dei cittadini. Precisa che in Consiglio comunale è stata presentata una proposta da parte delle minoranze affinché il sindaco si esprimesse nella presente sede contestando la determinazione della Commissione Via in merito alla non sostanzialità delle modifiche richieste, per una serie di motivi. Ritiene chiaro tuttavia, anche alla luce dei chiarimenti resi dal consulente incaricato dal Comune e da un legale interpellato, che l'oggetto della CTPA sia diverso da quanto espresso dalla Commissione VIA. L'amministrazione comunale ritiene comunque opportuno depositare una richiesta di rinvio di 30 gg, al fine di consentire al Comune di Monselice di predisporre dettagliatamente tutte le prescrizioni, i controlli ed i monitoraggi opportuni e/o necessari, nonché per valutare accuratamente tutte le osservazioni svolte da ogni parte.

Si ritiene infatti che sia utile ottenere dalla Cementeria qualcosa che possa essere vista come compensazione ambientale e sanitaria. Monselice non ha mai avuto studi sull'impatto ambientale e sanitario ed in questo caso si ritiene che possano essere accollati alla Ditta i costi di questi studi, dai quali emergerà una realtà di cui l'amministrazione comunale dovrà tener conto in un senso o nell'altro.

Tanto premesso, l'ass. Bedin chiede alcuni chiarimenti in merito al procedimento in oggetto, nella convinzione che i lavori svolti fin d'ora dalla Commissione VIA e dagli Uffici siano stati compiuti comunque con serietà.

In primo luogo si fa portavoce del dubbio espresso dai comitati in merito alla possibilità che la Cementeria di Monselice possa utilizzare questa procedura di semplice comunicazione per una modifica dell'AIA, non avendo avuto in precedenza una VIA.

In secondo luogo l'Assessore Bedin chiede se la Commissione VIA nello screening svolto abbia valutato la compatibilità della richiesta con la Legge del Parco Colli.

Infine l'ass. Bedin chiede alcune precisazioni sull'applicabilità al caso specifico dell'art. 16, comma 2, del D.M. 22/2013 che sembra consentire la procedura con comunicazione semplice solo a Cementerie che hanno già un VIA, un certificato Emas e che stiano già utilizzando CDR o CSS semplice.

L'ass. Bedin conclude il suo intervento manifestando poi una certa preoccupazione per la puntuale identificazione della Ditta fornitrice del CSS combustibile, ritenendo che il fatto che tale indicazione prevista solo "inizialmente" non garantisca il controllo efficace della provenienza del combustibile e chiedendo pertanto che la Cementeria sia tenuta a comunicare di volta in volta la Ditta fornitrice del materiale.

Il relatore, dott. Arcaro, ribadisce quanto già espresso in istruttoria, specificando che la ditta è già stata sottoposta nel 2013 a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) completa, conclusasi con il Giudizio di Compatibilità ambientale, favorevole con prescrizioni, della Giunta Provinciale, sulla base del parere della Commissione Provinciale VIA. Nell'ambito di tale procedura è stata valutata anche la selezione preliminare, cosiddetto screening di VINCA.

Sottolinea inoltre che nella procedura in esame, anche se non richiesto dalla norma, con endoprocedimento, è stato richiesto un parere alla Commissione Via provinciale in merito alla necessità dell'avvio della procedura di V.A. e tale Commissione si è espressa con parere favorevole alla esclusione della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto ambientale, con prescrizione e raccomandazione riportati in istruttoria.

Conferma che è stata valutata la compatibilità con le normative vigenti ed infine dà lettura dell'art. 16, comma 2, del D.M. 22/2013 ai sensi del quale *“Gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, (quindi CSS combustibili) lettere b) e c), in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, che preveda l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS) o del combustibile da rifiuto (CDR) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, possono utilizzare, nei limiti indicati dalla predetta autorizzazione, il CSS-Combustibile previa comunicazione da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Nella comunicazione sono indicati i dati identificativi del produttore del CSS-Combustibile e la classificazione e le specificazioni dello stesso ai sensi dell'Allegato 1, tabelle 1 e 2. La comunicazione è corredata dalle autorizzazioni del produttore e dalle rispettive certificazioni di qualità ambientale oppure della registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). La medesima procedura si applica qualora l'utilizzatore decida, successivamente, di utilizzare un diverso CSS-Combustibile oppure un CSS-Combustibile prodotto da un diverso produttore.”*

Specifica che la procedura seguita dalla Ditta nel caso di specie non è quella indicata dalla predetta norma, che prevede una semplice comunicazione e il mantenimento dell'autorizzazione in possesso, bensì quella dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, procedura più complessa e che la Provincia ha ritenuto di attuare con apposito avvio del procedimento, endoprocedimento con richiesta del parere della Commissione VIA e parere della CTPA, per concludere con l'aggiornamento dell'autorizzazione AIA alla Ditta.

Per quanto riguarda l'indicazione del produttore del CSS combustibile, infine, sottolinea che la Ditta ha identificato un produttore, ma, di fatto, per libertà di mercato, potrà scegliere il fornitore tra tutti quelli presenti nel territorio, anche se evidentemente sarebbe preferibile che la scelta ricadesse su di un produttore locale per un concetto di economia circolare dei rifiuti. Preventivamente all'utilizzo del CSS combustibile verranno fornite le garanzie necessarie.

Il rappresentante di Arpay, Gabrieli, ricorda che i controlli da parte di Arpay possono venir fatti anche alla fonte se il combustibile proviene dal territorio del Veneto, altrimenti si chiederà la collaborazione con le altre Agenzie regionali.

Interviene inoltre per evidenziare alcuni aspetti in merito al Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e del combustibile proposto dalla Ditta.

Più precisamente sottolinea come per le emissioni sia previsto il “bianco” delle emissioni prima dell'utilizzo del combustibile alternativo, successive analisi trimestrali e analisi entro 15 gg dall'inizio dell'impiego del combustibile, chiedendosi per quale motivo non siano previste analisi dopo l'inizio di ciascuna fase.

Per quanto attiene l'analisi del combustibile ritiene sia opportuno chiarirne le modalità, suggerendo di predisporre una sorta di protocollo che definisca come effettuare i controlli in questione (su campioni, su aliquote ecc.), mentre per quanto attiene l'analisi spettrografica ritiene sia meglio specificare per quali valori debba essere effettuata (probabilmente i metalli).

In sintesi suggerisce di chiarire gli aspetti legati ai controlli, prevedendo eventualmente anche controlli con frequenza diversa da quella proposta, con verifiche intermedie.

Infine, per quanto attiene l'aspetto della provenienza del combustibile, pur ricordando che si tratta di materiale certificato, concorda sull'utilità di conoscerne la provenienza, ritenendo che se la Ditta con uno sforzo ulteriore comunicasse i dati del produttore non solo nella fase iniziale, si garantirebbe maggiormente la tranquillità dei cittadini.

Il Direttore Arpav Restaino, conferma che sarebbe auspicabile che il ciclo si chiudesse a livello locale, posto che tanto più è vicino il sito dei rifiuti tanto maggiore è la possibilità di poterlo controllare prima che i rifiuti diventino combustibile.

Considerando il fatto che questo non sarà l'unico impianto nel Veneto ad utilizzare il CSS combustibile, comunica che a livello regionale Arpav si è attivata per predisporre un protocollo per realizzare una garanzia terza rispetto ai processi che si mettono in atto, protocollo che allo stato attuale è in fase di preparazione e che si vorrebbe poi sottoporre ad un parere della CTPA.

L'esperto Cavazzana interviene precisando di aver già esaminato la richiesta in oggetto in qualità di membro della Commissione V.I.A. e, pur precisando di non occuparsi delle questioni afferenti gli aspetti chimici, di processo, ricorda che in Commissione comunque erano presenti esperti nel Settore.

Ricorda che la Commissione V.I.A. ha ritenuto di inserire una raccomandazione riferita all'individuazione di un adeguato periodo di monitoraggio; se poi dai dati concreti emergerà una concreta economia per quanto riguarda le emissioni il risultato sarà positivo per tutti, altrimenti dovranno essere riviste le scelte.

Ricordando che l'impianto in esame non è modificato e in generale è un impianto noto alla Commissione VIA, in ogni caso ritiene auspicabile, anche alla luce del protocollo in preparazione da parte di Arpav, un rinvio, un allungamento, al solo scopo di poter valutare anche gli aspetti che emergerebbero da questo documento, considerando peraltro il fatto che siamo tra i primi in Veneto ad approvare questo tipo di impiego di combustibile.

Il Dirigente del Settore Ecologia, Ferroli, ricorda che la Commissione in questa sede deve pronunciarsi in merito al carattere non sostanziale della modifica richiesta dalla Ditta e che la norma prevede un termine di 60 gg per la pronuncia sul carattere non sostanziale delle modifiche, termine in scadenza.

In tale sede appare pertanto opportuno prendere atto o ancor meglio condividere il parere della Commissione VIA chiudendo questa procedura che ha una durata di 60 gg, dopo di che c'è la possibilità di intervenire nella fase di modifica del provvedimento AIA sul piano di monitoraggio e controllo, anche alla luce di quanto emerso dalla discussione in atto.

L'esperto Cavalletto, premettendo che dal punto di vista del processo chimico sulla carta si vede un miglioramento della situazione emissiva, con riferimento alla tabella riportata a pag. 11 dell'istruttoria, ritenendo opportuno prendere atto del parere della commissione VIA, allineandosi allo stesso, si chiede se il fatto che ci sia una proposta di modifica da parte dell'autorità di controllo al Piano di monitoraggio presentato dalla Ditta comporti un ulteriore passaggio in CTPA della questione; più precisamente chiede se da un punto di vista formale, amministrativo, ci siano ragioni ostative a chiudere qui la partita in questione.

Il Dirigente del Settore, Ferroli, ritiene opportuno dare lettura della prima parte dell'art. 29 nonies del D. Lgs. 152/06, sottolineando che il termine previsto di 60 gg riguarda la comunicazione sul carattere non sostanziale o sostanziale della modifica, non costituendo necessariamente un termine per le modifiche del provvedimento di autorizzazione, che pertanto potrà recepire le osservazioni fatte.

L'esperto Zamborlini chiede se sia obbligatoria la comunicazione alla Ditta in merito al carattere non sostanziale delle modifiche richieste o se sia sufficiente il silenzio assenso.

Il dirigente del Settore Ferroli chiarisce che sarebbe sufficiente il silenzio assenso, ma si ritiene opportuna una comunicazione da parte del Settore.

Il funzionario del Settore Ecologia, Paolo Zarpellon ricorda che sarebbe opportuno nella comunicazione della presa d'atto del carattere non sostanziale della modifica precisare che il concreto utilizzo del CSS combustibile è comunque subordinato alla modifica del provvedimento autorizzativo, posto che la norma lo consentirebbe altrimenti alla Ditta immediatamente. Ciò consentirebbe ulteriori eventuali approfondimenti sui controlli.

Il relatore Arcaro interviene precisando che l'Ufficio ha già predisposto una bozza del provvedimento con le eventuali modifiche da apportare nell'ipotesi in cui si riconoscesse il carattere non sostanziale della richiesta, modifiche che dovranno essere integrate dalle osservazioni emerse in questa sede di Commissione per quanto attiene il Piano di Monitoraggio e Controllo.

Il vicepresidente Bui riassumendo chiede se la Commissione intende esprimersi prendendo atto del carattere non sostanziale della modifica richiesta dalla Cementeria di Monselice, congelando la modifica del provvedimento, in attesa che Arpav presenti il protocollo in fase di predisposizione, raccomandando peraltro Arpav di accelerare, se possibile, i tempi di preparazione.

Il Direttore Arpav, Restaino, precisa che il protocollo di Arpav non va ad inficiare i contenuti del decreto di autorizzazione, è qualcosa di completamente scollegato da quello, questo perché non siano vincolati i tempi per il suo rilascio; il protocollo è sostanzialmente un documento in cui Arpav indica quali saranno i controlli che l'agenzia effettuerà, indipendentemente dal comportamento dell'azienda.

L'esperto Cavalletto chiede se a questo punto non sia opportuno rilasciare l'AIA, visto che la non sostanzialità delle modifiche impiantistiche non è collegata al protocollo di Arpav.

Il Direttore Arpav, Restaino, conferma che il Protocollo detterà delle procedure che verranno rese note alle aziende, in assoluta trasparenza, dove verranno indicate le verifiche che verranno fatte sui materiali, su ciò che esce a camino, sulla qualità dell'aria ecc..

L'esperto Cavazzana sottolinea l'importanza di recepire le osservazioni del rappresentante Arpav Gabrieli, diverse dalla previsione del protocollo generico di cui parlava il dott. Restaino, precisando che proprio alla luce delle prime aveva suggerito un allungamento dei tempi per il rilascio del provvedimento.

Alle ore 11,55 esce dalla Commissione per precedenti improrogabili impegni.

Il relatore Arcaro ricorda che il Piano di monitoraggio e controllo riguarda gli obblighi dell'Azienda ed è stato presentato dalla stessa a seguito di una specifica richiesta dell'Ufficio alla luce della raccomandazione della commissione VIA.

Il Vicepresidente Bui ricorda l'importanza che un eventuale rinvio per il rilascio formale del provvedimento sia legato a motivi tecnici, e vengano chiaramente indicate quali sono le garanzie ulteriori che si chiedono all'azienda.

La Commissione discute brevemente sul carattere del Piano di monitoraggio e controllo e sulla natura delle richieste presentate dal Comune di Monselice (biomonitoraggio, analisi del suolo, analisi delle acque, vis).

L'assessore Bedin ricorda che la CTPA è stata invitata dalla Commissione VIA ad esprimere un parere per la modifica delle prescrizioni AIA relative ai limiti emissivi in atmosfera e al PMC, nonché un parere per l'individuazione di un adeguato periodo di osservazione, ritenendo tali aspetti di notevole rilevanza. Le osservazioni formulate oggi anche da ARPAV hanno avuto ad oggetto proprio questi aspetti tecnici e, pertanto, sono motivazioni pertinenti proprio all'oggetto di questa CTPA. L'Assessore, quindi, insiste per il rinvio; altra cosa sono invece le ulteriori richieste del Comune, che appaiono svincolate dalla raccomandazione della Commissione VIA e saranno probabilmente oggetto di un successivo protocollo del Comune con la Ditta e con Arpav per effettuare i controlli.

L'esperto Zerbinato interviene precisando di non aver nulla da eccepire in merito alla relazione illustrata, sottolineando che un approfondimento dei controlli non modificherebbe il proprio parere positivo sull'istruttoria; si chiede pertanto se non sia possibile in tale sede dare il proprio parere favorevole, demandando ad Arpav, Comune e Ditta il compito di costituire un protocollo specifico per monitorare ciò che viene fatto.

L'esperto Cavalletto ricorda che lo standard minimo di analisi è già definito nel PMC, sottolineando come i controlli di cui parla Arpav e che saranno meglio specificati nel protocollo, peraltro a suo avviso pienamente condivisibili, riguardano il monitoraggio del combustibile in arrivo ed ulteriori controlli delle emissioni.

Il Direttore Arpav, Restaino, chiarisce nuovamente che il protocollo che Arpav predisporrà è qualcosa di indipendente e potrà essere preso in considerazione o meno, specificando che oggetto della discussione è la raccomandazione della Commissione Via, rispetto alla quale Arpav ritiene che nel documento tecnico presentato dalla Ditta ci siano elementi tanto specifici da poter portare a svolgere controlli con modalità/procedure, diverse da quelle di Arpav, con il rischio di ottenere risultati non sempre confrontabili con quelli che potrà ottenere Arpav. Pertanto o si lascia la libertà alla Ditta di seguire le proprie procedure e Arpav si limita ad acquisire i dati o si definisce un metodo scientificamente corretto che porti a risultati confrontabili.

L'esperto Cavalletto chiede se sia possibile procedere in tale sede esprimendo parere favorevole ma precisando che metodi di prelievo e indagine devono seguire la norma e siano concordate con l'autorità di controllo competente.

Il Direttore Arpav, Restaino, ritiene che sia possibile purché appunto si precisi che i metodi e i tempi di analisi devono essere concordati con Arpav, a garanzia di maggiore chiarezza e trasparenza.

L'esperto Cavalletto analizza velocemente le richieste presentate dal Comune per l'implementazione al piano di monitoraggio vigente, evidenziando che si tratterà di un investimento considerevole dal punto di vista scientifico ed economico, che dovrà essere a carico del proponente. Consiglia inoltre un approccio tossicologico alla valutazione di impatto sanitario perché più rapido nella raccolta dei dati rispetto all'approccio di natura epidemiologica.

L'assessore Bedin, con riferimento a questo punto, chiede se sia possibile inserire già nel provvedimento la previsione di questo protocollo con Arpav, da definire poi nel contenuto.

Il Direttore Arpav, Restaino, precisa che i controlli di legge vengono già fatti, è già presente una centralina, altri controlli saranno oggetto di uno specifico protocollo con il Comune.

Il funzionario del Settore Zarpellon, riassumendo, propone che venga previsto, ad integrazione delle indicazioni sui controlli, che le modalità tecniche di campionamento, metodologie e i tempi vengano concordate con Arpav, inoltre ritiene opportuno che venga precisato che in caso di respingimento di CSS combustibile non conforme la ditta informi tempestivamente la Provincia. Infine ritiene sia opportuno prevedere che dopo il primo periodo cioè il primo quadrimestre in cui viene utilizzato il minor quantitativo del nuovo combustibile, la Commissione si ritrovi a discutere ugualmente i dati rilevati, così da avere un quadro più chiaro della situazione.

In ogni caso il Comune può avviare già da oggi una discussione con la Ditta per una proficua collaborazione sui monitoraggi richiesti dallo stesso e come esposti dall'Ass. Bedin.

L'assessore Bedin fa presente che ha chiesto formalmente il rinvio della trattazione dell'argomento motivando la richiesta anche alla luce delle osservazioni svolte in consiglio comunale e dai comitati, nonché alla luce delle osservazioni emerse anche in questa sede, ma deve prendere atto che ciò non è possibile essendo il termine previsto dalla legge.

Il Segretario della Commissione Fasolo in vista della votazione ricorda che non è consentito il voto di astensione.

L'esperto Cavalletto fa presente che, anche se non è possibile dal punto di vista formale rinviare di 30 gg. la trattazione dell'argomento in CTPA, il Comune può considerare accolta la sua richiesta di approfondimenti in considerazione del fatto che dopo il primo quadrimestre di utilizzo del CSS (primo step) la Commissione si ritrovi a valutare i dati sul monitoraggio e controllo (pre e post utilizzo CSS).

Il Vicepresidente Bui concorda con l'esperto Cavalletto.

Il relatore procede con la lettura delle prescrizioni dell'A.I.A. soffermandosi sulle modifiche apportate rispetto all'autorizzazione precedente, inserendo le precisazioni emerse in Commissione.

In particolare prevedendo che al termine di ogni quadrimestre di utilizzo del nuovo combustibile si proceda ad una valutazione in CTPA dei risultati raccolti per un eventuale riesame dell'AIA.

Precisa inoltre che nell'autorizzazione sono previste le prescrizioni che la ditta dovrà rispettare sia nella fase di non utilizzo del CSS combustibile sia nel caso di parziale utilizzo del CSS combustibile.

Il Dott. Arcaro e il Dott. Gabrieli, concordemente a quanto proposto dall'esperto Cavalletto, per maggiori garanzie ritengono necessario prevedere che le analisi siano effettuate sul combustibile e sul camino all'inizio, alla fine e in fase intermedia di ciascuno dei periodi di utilizzo del CSS, utilizzando le norme previste per il campionamento e le analisi.

L'Assessore Bedin chiede infine se sia questa la sede opportuna per chiedere alla Cementeria di ridurre la quantità di materia prima secondaria permessa dall'AIA.

La commissione prende atto che, su richiesta del Comune, la Provincia si impegna a chiedere alla Cementeria di Monselice la riduzione del quantitativo di rifiuti recuperati in impianto quali materia prima secondaria.

Il rappresentante del Comune preso atto che la richiesta di rinvio di 30 gg presentata non può essere accolta, non essendo previsto un rinvio e rilevando che la previsione di un successivo passaggio in CTPA al termine del primo quadrimestre di utilizzo del nuovo combustibile, garantisca al Comune il tempo per poter valutare gli aspetti per le richieste in materia di monitoraggio e controlli, e considerato comunque che la perizia del consulente tecnico del Comune di Monselice conclude in senso favorevole alla modifica richiesta, con tali premesse esprime voto favorevole. Sulla scorta dell'istruttoria che fa parte integrante del presente verbale, della documentazione inoltrata, del dibattito emerso, la Commissione, nella composizione integrata con il rappresentante del Comune di Monselice ai sensi dell'art. 14 della LR 33/85 e s.m.i., con votazione unanime dei presenti indicati a pag. 1 di questo verbale, esprime:

parere favorevole

alla richiesta di parziale sostituzione dei combustibili autorizzati per l'impianto di cottura del clinker con combustibile solido secondario come modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.. L'utilizzo del CSS Combustibile sarà subordinato al rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che recepisce i pareri della Commissione VIA del 02/08/2016 e della odierna CTPA.

L'autorizzazione Integrata Ambientale che verrà rilasciata alla Ditta dovrà contenere la seguente prescrizione: "al termine del primo quadrimestre di osservazione sul parziale utilizzo del CSS Combustibile in sostituzione di combustibili fossili nel forno per la produzione di Clinker ed eventualmente di ciascuno dei successivi quadrimestri, i risultati delle analisi effettuate dal gestore e da Arpav saranno sottoposti alla valutazione della Provincia di Padova (con il supporto della CTPA), Arpav e Comune di Monselice; sulla base degli esiti della valutazione la Provincia di Padova si riserva la facoltà di riesaminare e modificare l'AIA ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i."

In considerazione delle richieste emerse durante la discussione, ai fini del rilascio del provvedimento di aggiornamento AIA, la Commissione invita gli uffici provinciali ad inviare una comunicazione alla ditta per chiedere quanto segue:

- una dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza secondo quanto disposto dalla DGRV n. 2299 del 09/12/2014;
- una riduzione dei quantitativi massimi dei rifiuti utilizzati per la produzione del Clinker per i quali la ditta risulta attualmente autorizzata.

La Commissione approva, nel testo che segue, lo schema di provvedimento AIA che aggiorna l'analogo atto n° 223/IPPC/2013 del 13/09/2013 e che dovrà tenere conto della documentazione che la ditta fornirà.

PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE ECOLOGIA

Provvedimento n. //IPPC/201

Prot. Gen. n.del

Sede Settore : P.zza Bardella, 2 35131 PADOVA Partita I.V.A.

00700440282

Codice Fiscale

80006510285

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
per lo stabilimento di produzione di cemento e leganti idraulici.

Punto 3.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.l.

Revoca e sostituzione provvedimento n. 223/IPPC/2013 del 13/09/2013

Ditta: **CEMENTERIA DI MONSELICE SPA**
Sede attività: **Via Solana, 8**
Comune: **35043 MONSELICE PD**

Sede legale: Riviera Alberto Mussato n. 97 – Padova (PD)
Partita I.V.A: 01575210164

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE, 2003/87/CE e 2008/01/CE;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/11/2010 relativa alle emissioni industriali;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm. e ii.;
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 08/12/2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque e le successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Quadro n. 447 del 27/10/1995 sull'inquinamento acustico e successive norme di attuazione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";
- il D.M. 14 febbraio 2013 n. 22 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
- il D.M. 20 marzo 2013 recante "disciplina dei combustibili";
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2017/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle emissioni industriali
- il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18/02/2005 n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1519 del 26/05/2009 recante "Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1633 del 09/09/2014 recante "D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale.";
- le "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle

modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", diramate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 27/10/2014;

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 recante "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 395 del 31 marzo 2015, "Definizione delle tempistiche per la presentazione della "Relazione di Riferimento" di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del d. lgs. 03.04.2006, n. 152, per le installazioni di competenza regionale e provinciale";
- la L.R. 4/2016 del 18 febbraio 2016 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" in particolare l'allegato B che individua le autorità competenti al rilascio dell'A.I.A.;
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 28 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 di reg. in data 17/05/2000 integrato dalla D.C.P. n. 68 di reg. in data 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. in data 07/02/2005;
- **RITENUTO**, nelle more della definizione di "un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio", di cui al D. Lg. n. 152/2006 s.m.i. art. 29-decies, comma 11-bis, e di quanto stabilito all'art. 29-decies, comma 11-ter, di provvedere alle attività ispettive in sito, di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4, secondo le indicazioni fornite da ARPAV;
- **CONSIDERATO** l'allegato IX del parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", nel caso specifico:
 - 2) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.
 - 3) Autorizzazione allo scarico.
 - 4) Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
- **RICHIAMATA** l'autorizzazione integrata ambientale della Provincia di Padova n. 223/IPPC/2007 del 13/09/2013 rilasciata alla ditta sopraindicata ai sensi del D.Lgs 152/2006 s.m.i., come da domanda presentata alla Regione Veneto in data 29/05/2007, trasmesso per competenza alla Provincia con nota regionale n. 506181/5719 del



14/09/2007 e acquisita agli atti della Provincia di Padova in data 24/09/2007 prot. n. 117503;

VISTA la domanda di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale della ditta sopraindicata, presentata tramite il SUAP di Monselice, acquisita agli atti della Provincia in data 22/07/2016 prot. n. 100178, e la successiva integrazione prot. n. 104 75 del 02/08/2016;

- **VISTA** la comunicazione di avvio del procedimento della Provincia di Padova prot. n. 102185 del 27/07/2016, ai sensi del DPR n. 160 del 07/08/2010, inviata allo S.U.A.P.;

- **VISTA** la richiesta di endoprocedimento presentata alla Commissione V.I.A. in data 27/07/2016 prot. n. 102143;

- **VISTO** la comunicazione del 25/08/2016 prot. n. 11332 con la quale si informava l'Ufficio IPPC che la Commissione V.I.A. nella seduta del 02/08/2016 si è espressa con parere favorevole di esclusione dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. con prescrizione/raccomandazione;

- **VISTA** la comunicazione inviata alla Ditta in data 30/08/2016 prot. n. 112637 con la quale, facendo riferimento al parere della Commissione VIA citata, si chiedeva alla Ditta l'invio di una relazione tecnica per individuare un adeguato periodo di osservazione durante il quale vengano eseguite analisi delle emissioni a servizio del forno di cottura del clinker nelle diverse condizioni di utilizzo del CSS combustibile;

- **VISTA** la nota giunta in data 07/09/2016 prot. n. 116225, conseguente alla richiesta citata in precedenza, contenente la relazione tecnica della Ditta per il monitoraggio delle emissioni del forno di cottura;

VISTO che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 21/09/2016 (argomento n. 1 dell'o.d.g.) ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione di cui trattasi considerando le modifiche introdotte dalla Ditta non sostanziali in quanto non rientranti nella definizione dell'art. 5 lettera I-bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;

RITENUTO di assumere i pareri suddetti;

RITENUTO di accogliere la domanda della ditta sopraindicata e procedere con il rilascio dell'autorizzazione per le seguenti motivazioni:

- o rispetto delle BATC contenute nella Decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle emissioni industriali...;
- o le modifiche richieste sono da considerare non sostanziali ai fini del rilascio dell'A.I.A. in quanto non rientranti nella definizione dell'art. 5 lettera I-bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

RILEVATO che la ditta sopraindicata ha provveduto al versamento dell'anticipo della tariffa (istruttoria per l'AIA) come previsto dalla normativa succitata;

RILEVATO che la ditta sopraindicata possiede le seguenti certificazioni:

- Sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2000;
- Certificazione del Sistema Ambientale UNI EN ISO 14001:2004;
- Registrazione EMAS secondo il regolamento CE 761/2001;

e che pertanto ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato ogni 16 (sedici) anni;

VISTA l'avvenuta istruttoria della pratica con esito favorevole;

RITENUTO di accogliere la domanda della ditta sopraindicata;

RITENUTO pertanto di revocare e sostituire l'autorizzazione integrata ambientale n. 223/PPC/2013 del 13/09/2013 a seguito del rilascio della presente autorizzazione integrata ambientale;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. al Gestore della Ditta **CEMENTERIA DI MONSELICE SPA** con stabilimento esistente in Via Solana, 8 - **MONSELICE (PADOVA)** viene rilasciata l'Autorizzata Integrata Ambientale per la prosecuzione dell'attività esistente di produzione di cemento e leganti idraulici:

Punto 3.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Punto 3.1 dell'allegato B della L.R. 4/2016
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera le 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità produttiva supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno
Capacità massima di produzione clinker CEMENTERIA DI MONSELICE SPA: 2.100 t/giorno
Decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2017/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle emissioni industriali
Descrizione dell'attività: ALLEGATO A: "QUADRO PROGETTUALE"

ART. 2

L'autorizzazione:

Estremi dell'atto	Ente Competente	Data rilascio	Oggetto
Provvedimento n. 223/PPC/2013	Provincia di Padova	13/09/13	Autorizzazione Integrata ambientale

è revocata e sostituita dal presente atto.

ART. 3

- L'Autorizzazione Integrata Ambientale contiene tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui all'art. 29-sexies e all'art. 6, comma 16, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
- L'autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle **PRESCRIZIONI** riportate nell'ALLEGATO "QUADRO PRESCRITTIVO" e di quanto previsto nell'ALLEGATO "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", i quali sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 4 – COMUNICAZIONI

- 4.1. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. deve essere comunicata **entro 30 giorni** a questa Provincia la **variazione di titolarità della gestione dell'impianto** da parte del vecchio e del nuovo Gestore.
- 4.2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore comunica preventivamente a questa Provincia ogni eventuale **modifica** progettata; nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 giorni** dal ricevimento della comunicazione, il Gestore può procedere alla realizzazione della modifica comunicata.
- 4.3. Il Gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., "*...informa l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.*"
- 4.4. Il Gestore dell'impianto deve effettuare le **registrazioni** dei dati previsti dall'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" seguendo le successive indicazioni:
 - a) **Tutti i dati** devono essere registrati dal Gestore su documenti ad approvazione interna (eventualmente previsti dal Sistema di Gestione aziendale) o su appositi registri cartacei o con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file xls o altro database compatibile;
 - b) In presenza di dati provenienti da analisi (emissioni in atmosfera, rifiuti, acque) i documenti/registri/files previsti al punto precedente potranno, a discrezione del Gestore, essere sostituiti dai **certificati analitici**;
 - c) **Tutte le registrazioni** e tutti i **certificati analitici** devono essere conservati presso lo stabilimento, a disposizione delle Autorità competenti al controllo, per tutta la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- 4.5. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, il Gestore dell'impianto deve inviare alla Provincia di Padova, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova

entro il 30 aprile di ogni anno un report contenente i dati raccolti nell'anno precedente utilizzando il supporto informatico fornito dalla Regione del Veneto; i dati indicati nelle tabelle dell'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" dovranno essere inseriti solamente se richiesti in corrispondenza della colonna 'Reporting'.

- 4.6. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, il Gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
- 4.7. In occasione dell'effettuazione dei controlli previsti dall'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" le date fissate sia per il campionamento che per le analisi dovranno essere comunicate al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 - 35121 - PADOVA - FAX 049 8227810), con anticipo di almeno 15 giorni naturali, il quale potrà presenziare.
- 4.8. Il Gestore, tenuto agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 166/2006, comunica le informazioni ivi richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e all'Autorità competente, secondo il formato, i contenuti, e la modalità previsti dal D.M. 22/2013 e dal DPR 157/2011.

ART. 5 ISPEZIONI AMBIENTALI

L'ARPAV effettua presso l'impianto **controlli programmati** con oneri a carico del Gestore secondo quanto previsto all'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.:

- La **frequenza programmata** è di un **controllo triennale** nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, comprensivi di tutte le ispezioni di tipo gestionale, tecnico e documentale (secondo la tabella riportata nell'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO"); uno dei due verrà integrato con indagini di tipo analitico.
- L'**effettuazione e le modalità** dei controlli programmati verranno comunicate al Gestore da ARPAV **entro il 31 Dicembre** dell'anno precedente a quello del controllo.
- I controlli saranno volti ai seguenti **accertamenti**:
 - a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il Gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'Autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
- Il Gestore avrà la possibilità di reperire un **incaricato** che possa assistere alle ispezioni e alle eventuali indagini di tipo analitico.
- Ai sensi del DM 24/04/2008 e s.m.i., i metodi utilizzati per le **indagini di tipo analitico** saranno quelli del relativo Allegato V; ai sensi dello stesso allegato, resta facoltà di ARPAV, tenuto conto delle proprie possibilità tecniche e dei limiti ai costi, prevedere

l'impiego di metodi alternativi purché previsti dal Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005 e/o da altre norme tecniche nazionali e internazionali.

- Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., il pagamento degli oneri da parte del Gestore dovrà rispettare quanto previsto dal DM 24/04/2008 e dalla DGRV n. 1519 del 26/05/2009 e s.m.i.
- Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dopo ogni visita all'installazione, l'ARPAV redige una relazione contenente i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al Gestore e all'Autorità Competente ed è resa disponibile al pubblico.

Qualora ne ravveda la necessità, l'Autorità Competente può disporre **ispezioni straordinarie** secondo quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Qualora ne ravveda la necessità, l'Autorità Competente può modificare le indicazioni riportate al presente articolo, in merito alla frequenza e alle modalità di esecuzione dei controlli, sulla base di quanto verrà definito nel piano d'ispezione ambientale, di cui all'art. 29-decies, comma 11-bis e 11-ter.

ART. 6 INCIDENTI O IMPREVISTI

Ai sensi dell'art. 29-undecies, il Gestore deve comunicare immediatamente alla Provincia, al Sindaco e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (V. Ospedale, 22), incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, e comunque entro le **otto ore** successive al riscontro dell'evento, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.

Nel caso di incidenti o eventi imprevisti, il Gestore adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità competente.

In esito alle informative la Provincia può diffidare il Gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta di ARPAV o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti.

ART. 7

Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, laddove non già richiamate nel presente provvedimento.

ART. 8 RINNOVO E RIESAME

Il Gestore deve presentare, per il riesame dell'autorizzazione, apposita domanda all'autorità competente entro il **31/08/2021**.

L'Autorità Competente dispone inoltre il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 e comma 4, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..

ART. 9 POTERI DI ORDINANZA

In caso di inadempienza alle PRESCRIZIONI di cui all'art. 3 del presente provvedimento vengono applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dall'art. 29-decies e dall'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

In caso di inosservanza di quanto previsto al punto 4.2. l'Autorità competente applica le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices, comma 6.

In caso di inosservanza di quanto previsto al punto 4.4., l'Autorità competente applica le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices, comma 8.

In caso di inosservanza di quanto previsto al punto 4.8., l'Autorità competente applica le sanzioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 46/2014.

Qualora lo ritenga necessario, l'Autorità competente con provvedimento motivato può prescrivere l'ottemperanza di quanto previsto ai rimanenti punti dell'art. 4 del presente provvedimento; in caso di inosservanza di quanto previsto dal suddetto provvedimento l'Autorità competente può applicare le sanzioni previste dal comma 2 dell' art. 29-quattordices del D. Lgs. 152/2006 s.m.i..

In caso di inosservanza di quanto previsto all'art. 6 l'Autorità competente applica le sanzioni previste dall'art. 29-quattordices, comma 7.

Ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 2, la mancata adozione delle misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorità competente, di cui all'art. 6 del presente provvedimento, è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattordices, commi 1 o 2.

Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, la mancata presentazione nei tempi indicati della domanda di riesame, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa.

La presente autorizzazione integrata ambientale è rilasciata sulla base della legislazione ambientale di esclusiva competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza degli altri Enti, tra i quali il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, l'autorizzazione paesaggistica, i provvedimenti riguardanti il benessere animale, i provvedimenti di competenza comunale in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, le concessioni idrauliche rilasciate dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Genio Civile, Magistrato alle Acque, Consorzi di Bonifica) e la normativa in materia di igiene e di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Si ricorda al Gestore che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. pagine, dagli allegati "QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA", "QUADRO PRESCRITTIVO" e dal "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO".

IL DIRIGENTE
Dott. Renato Feroli

ALLEGATO B "QUADRO PRESCRITTIVO"

Il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI GENERALI

- B.1 Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per **prevenire gli incidenti** e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
- B.2 Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Provincia, al Sindaco e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, e comunque entro le **otto ore** successive al riscontro dell'evento, ogni **rilevante anomalia o guasto**, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione o da influire in modo significativo sull'ambiente; l'Autorità competente può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana.
- B.3 Le **Autorità di Controllo** sono autorizzate ad effettuare, all'interno dello stabilimento, tutte le ispezioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici). Ai sensi dell'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni ed a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa fornire l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini ambientali. Qualora il Gestore si opponga all'accesso delle Autorità di Controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del succitato decreto
- B.4 Il Gestore dell'impianto, ai sensi dell'art. 33 commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è tenuto a versare l'eventuale **conguaglio alle tariffe di istruttoria** secondo le disposizioni che verranno comunicate dalla Provincia, anche a seguito di eventuali nuove disposizioni di legge.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

- B.5 Il Gestore è tenuto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 31/03/2015 a verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della "Relazione

di riferimento" entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'A.I.A. e a presentare l'eventuale relazione di riferimento entro un anno dalla data di rilascio dell'A.I.A., con i conseguenti adempimenti legati alle garanzie finanziarie.

Al momento della cessazione definitiva dell'attività il Gestore è tenuto a:

- f. valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;
- g. qualora dalla succitata valutazione risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatata nella relazione di riferimento citata, adottare le misure necessari per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;
- h. fatto salva la lettera b, se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;

Com
U

PRESCRIZIONI: EMISSIONI IN ATMOSFERA

Prescrizioni per le EMISSIONI CONVOGLIATE:

B.9 I valori di emissione degli inquinanti negli scarichi gassosi, nel caso di alimentazione del forno solo con combustibili fossili (polverino di carbone, pet-coke) non devono essere superiori a:

IMPIANTO	Camino	Parametri	Limite espresso come valore medio riferito al periodo di campionamento (mg/Nmc)	Limite espresso come valore medio giornaliero (mg/Nmc)	Riferimenti normativi	
Linea di frantumazione materie prime	Fr1	polveri	10	-	BAT n. 16	
	Fr2	polveri	10	-		
	Fr3	polveri	10	-		
	Fr4	polveri	10	-		
	Fr7	polveri	10	-		
Linea macinazione miscela artificiale cruda	MCr2	polveri	10	-	BAT n. 16	
	MCr3	polveri	10	-		
	MCr7	polveri	10	-		
Linea macinazione combustibile solido	MCa1	polveri	10	-	BAT n. 16	
	MCa2	polveri	10	-	BAT n. 16	
		NOx	350	-	D.Lgs. 152/2006 e smi	
	MCa4	polveri	10	-	BAT n. 16	
Impianto preparazione Olio Combustibile Denso	MCa5 (*)	NOx	350	-	D.Lgs. 152/2006 e smi	
	MCa6 (*)	NOx	350	-		
Linea produzione clinker	CKI3 (**)	CKI1	polveri	10	-	BAT n. 16
		CKI2	polveri	-	20	BAT n. 18
		polveri	-	10	BAT n. 17	
		IPA	0,1	-	D.Lgs. 152/2006 e smi	
		NOx	-	450 (***) (****)	BAT n. 19	
		SOx	-	50	BAT n. 21	
		SOV Tab. A1 Classe III	5	-	D.Lgs. 152/2006 e smi	
		Sostanze Tab. A2 Classe II	0,5	-		
		COT	-	50	-	
		HCl	-	10	BAT n. 25	
		HF	-	1	BAT n. 26	
		PCDD/F I-TEQ/Nmc	0,1 x 10 ⁶	-	BAT n. 27	
	NH3	-	250	D.Lgs. 152/2006 e smi		
	Hg	0,05	-	-		
	Σ (Cd e Tl)	0,05	-	BAT n. 28		
Σ (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)	0,5	-	-			
CKI4	polveri	10	-	BAT n. 16		
CKI5	polveri	10	-	BAT n. 16		
Impianto essiccazione componenti per cemento e leganti idraulici	Es1	NOx	350	-	BAT n. 16	
		polveri	10	-	D.Lgs. 152/2006 e smi	
	Es2	polveri	10	-	BAT n. 16	
	Es4	polveri	10	-		
	Es6	polveri	10	-		
	Es7	polveri	10	-		
	Es9	polveri	10	-		
Es11	polveri	10	-			
Impianto stoccaggio materiali da recupero	CVo1	polveri	10	-	BAT n. 16	
	CVo2	polveri	10	-	BAT n. 16	
Impianto di macinazione cotto 1	MCo8	polveri	20	-	BAT n. 18	
	MCo19	polveri	20	-		
Linea produzione e trasporto cemento e leganti idraulici	MCo6	polveri	10	-	BAT n. 16	
	MCo14	polveri	10	-		
	MCo15	polveri	10	-		

	MCo18	polveri	10	-	
	MCo18bis	polveri	10	-	
	MCo20	polveri	10	-	
	MCo21	polveri	10	-	
	MCo24	polveri	10	-	
	MCo25	polveri	10	-	
	MCo27	polveri	10	-	
	MCo29	polveri	10	-	
	MCo35	polveri	10	-	
	MCo36	polveri	10	-	
	MCo37	polveri	10	-	
	MCo38	polveri	10	-	
	MCo39	polveri	10	-	
	MCo40	polveri	10	-	
	MCo41	polveri	10	-	
	MCo42	polveri	10	-	
	MCo44	polveri	10	-	
	MCo45	polveri	10	-	
	MCo51	polveri	10	-	
	MCo52	polveri	10	-	
	MCo53	polveri	10	-	
Impianto di macinazione cotto 5	MCo22	polveri	20	-	BAT n. 18
	MCo23	polveri	20	-	
Impianto di macinazione cotto 2	MCo28	polveri	20	-	BAT n. 18
Impianto di macinazione cotto 3	MCo30	polveri	20	-	BAT n. 18
	MCo31	polveri	20	-	
Impianto di macinazione cotto 4	MCo32	polveri	20	-	BAT n. 18
	Ins7	polveri	10	-	
Impianto di carico sfuso 1	Ins8	polveri	10	-	BAT n. 16
	Ins9	polveri	10	-	
Impianto di carico sfuso 2	Ins10	polveri	10	-	BAT n. 16
	Ins14	polveri	10	-	
Impianto di carico sfuso 4	MCo16	polveri	10	-	BAT n. 16
	Ins3	polveri	10	-	
Impianto di carico sfuso 5	Ins4	polveri	10	-	BAT n. 16
	Ins24	polveri	10	-	
Impianto di carico sfuso 7	Ins25	polveri	10	-	BAT n. 16
	Ins26	polveri	10	-	
	Ins27	polveri	10	-	
	Ins18	polveri	10	-	
Insacchiera 7	Ins19	polveri	10	-	BAT n. 16
	Ins20	polveri	10	-	
Insacchiera 8	Ins2	polveri	10	-	BAT n. 16
Insacchiera 9	Ins11	polveri	10	-	BAT n. 16
Impianto palletizzazione	Ins1	polveri	10	-	
	Ins12	polveri	10	-	
	Ins13	polveri	10	-	
	Ins15	polveri	10	-	
	Ins16	polveri	10	-	
	Ins17	polveri	10	-	
	Ins21	polveri	10	-	
	Ins22	polveri	10	-	
	Ins23	polveri	10	-	
	Ins32	polveri	10	-	
Linea trasporto prodotto finito	OFM1	polveri	10	-	BAT n. 16
Impianto saldatura					D.Lgs. 152/2006 e smi

NB: la numerazione delle BAT è riferita alla Decisione 2013/163/UE.

(*) valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%

(**) valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 10%

(***) Il valore limite è 500 mg/Nmc nei casi in cui dopo le misure tecniche primarie il livello iniziale di NOx è >1000 mg/Nmc

(****) dalla data di rilascio del presente provvedimento al 31/03/2017 il valore limite espresso come valore medio giornaliero è 700 mg/Nmc

B.10 I valori di emissione al camino CK13 degli inquinanti negli scarichi gassosi nel caso di alimentazione del forno con combustibili fossili (polverino di carbone, pet-coke) e CSS combustibile conforme al D.M. 22/2013 (quest'ultimo fino al limite del 50% del potere calorifico necessario) non devono essere superiori a:

IMPIANTO	Camino	Parametri	Limite espresso come valore medio riferito al periodo di campionamento (mg/Nmc)	Limite espresso come valore medio giornaliero (mg/Nmc)	Riferimenti normativi
Linea produzione clinker	CK13 (**)	polveri	-	10	BAT n. 17
		IPA	0,09	-	Punto 2.2 lett. A All. 2 - Titolo III-bis alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 s.m.l.
		NOx	-	450 (***) (****)	BAT n. 19
		SOx	-	50	BAT n. 21
		SOV Tab. A1 Classe III	5	-	D.Lgs. 152/2006 e smi
		PCB-DL	0,25	-	Punto 2.2 lett. A All. 2 - Titolo III-bis alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 s.m.l.
		COT	-	45	Punto 2.3 lett. A All. 2 - Titolo III-bis alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 s.m.l.
		HCl	-	10	BAT n. 25
		HF	-	1	BAT n. 26
		PCDD/F I-TEQ/Nmc	0,1 x 10 ⁻⁴	-	BAT n. 27
		NH3	-	50	D.Lgs. 152/2006 e smi
		Hg	0,05	-	BAT n. 28
		Σ (Cd, Tl)	0,05	-	
Σ (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)	0,5	-			

NB: la numerazione delle BAT è riferita alla Decisione 2013/163/UE.

(*) valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%

(**) valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 10%

(***) il valore limite è 500 mg/Nmc nei casi in cui dopo le misure tecniche primarie il livello iniziale di NOx è >1000 mg/Nmc

(****) dalla data di rilascio del presente provvedimento al 31/03/2017 il valore limite espresso come valore medio giornaliero è 700 mg/Nmc

B.11 I valori limite di emissione riportati nelle tabelle delle prescrizioni B.9 e B.10 si applicano ai periodi di **normale funzionamento dell'impianto** intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie, malfunzionamenti e guasti tali da non permettere il rispetto dei limiti stessi (vedi comunicazione di cui alla prescrizione B.3). Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i suddetti periodi.

L'impianto si trova al di sotto del **minimo tecnico** nelle seguenti condizioni:

Tipo di impianto	Camino n.	Alimentazione farina (t/h)
Forno	CK13	< 100

B.12 La **struttura dei camini** riportati nelle tabelle di cui alle prescrizioni B.9 e B.10 deve essere conforme a quanto previsto nella tabella 1.5.1 dell'Allegato D "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO".

Ciascun camino deve essere dotato di apposita **targhetta** inamovibile riportante la numerazione del camino stesso.

B.13 Il Gestore, al fine di consentire il controllo degli inquinanti emessi, deve garantire, in sede di campionamento, per ciascun camino il rispetto dei criteri previsti dal manuale **UNI 10169**, con particolare riferimento al numero e al posizionamento dei fori di prelievo.

Il Gestore deve inoltre garantire l'accesso ai camini in condizioni agevoli e di sicurezza e nel rispetto di quanto previsto dalla succitata norma.

B.14 Il Gestore deve mantenere efficiente il **Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)** per i camini CKI2 e CKI3 come previsto dalla tabella 1.5.3 e 1.5.4 dell'Allegato D "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" e deve rispettare quanto previsto dall'Allegato 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura devono essere eseguiti in conformità alla norma UNI 14181;

B.15 Il Gestore dovrà mantenere aggiornato il **Manuale di gestione dello SME** (Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni) seguendo le indicazioni delle specifiche linee guida ISPRA del 2011.

B.16 Per la **valutazione della conformità dei valori misurati** ai valori limite riportati nella prescrizione B.9, il Gestore dovrà rispettare quanto previsto dall'Allegato 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare:

- nel caso di **misure in continuo**, le emissioni si considerano conformi se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore 1,25;
- nel caso di **misure in discontinuo**, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione.

B.17 Per la **valutazione della conformità dei valori misurati** ai valori limite riportati nella prescrizione B.10, il Gestore dovrà rispettare quanto previsto dall'Allegato 2 al titolo III-bis alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare:

- nel caso di **misure in continuo**, le emissioni si considerano conformi se nessuna dei valori medi giornalieri (convalidati) supera uno qualsiasi dei pertinenti valori limite di emissione stabiliti nell'allegato sopra citato;
- nel caso di **misure in discontinuo**, le emissioni si considerano conformi se nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, per le diossine e i furani e per gli idrocarburi policiclici aromatici e PCB-DL supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti nell'allegato sopra citato media di almeno tre campionamenti.

B.18 **Tutti gli impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati (pet-coke, carbon fossile, gas naturale, olio combustibile denso BTZ) devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Prescrizioni per il contenimento delle EMISSIONI DIFFUSE:

Preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta in merito alla non convogliabilità (sulla base delle migliori tecniche disponibili) delle emissioni diffuse derivanti dalle attività presenti nello stabilimento, devono essere adottate le seguenti misure di contenimento:

- B.19 Le emissioni diffuse devono essere contenute quanto più possibile ai fini della tutela ambientale con l'utilizzo di una o più tecniche previste dalle BAT 14 e 15 della Decisione 2013/163/UE.
- B.20 Ciascun punto facente capo ad emissioni aspirate, trattate e **reimmesse in ambiente di lavoro** (vedere elenco in tabella 1.5.5 dell'Allegato D "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO") dovrà essere dotato di apposita targhetta inamovibile, riportante la numerazione dello stesso. I suddetti punti di emissione devono essere dotati di impianti di abbattimento (filtri a maniche) e il Gestore dovrà effettuare e registrare gli interventi previsti dalla succitata tabella.
- B.21 Tutti i **sistemi di trasporto** automatici esterni ai capannoni devono essere chiusi per evitare la dispersione eolica del materiale.
- B.22 Il Gestore deve garantire la **pulizia** dei piazzali con motospazzatrice e la **bagnatura** delle aree di stoccaggio come previsto dalla tabella 1.5.5 dell'Allegato D "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO".

PRESCRIZIONI: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SCARICHI IDRICI

Ai sensi della normativa vigente:

1. il Gestore del Servizio Idrico Integrato è Autorità competente per gli scarichi civili in fognatura acque nere;
2. il Genio Civile e il Consorzio di Bonifica sono le Autorità competenti per la concessione di prelievi d'acqua per l'uso industriale.

Il Gestore è autorizzato a scaricare in **acque superficiali** le acque reflue industriali dell'impianto con le seguenti prescrizioni:

Pozzetto d'ispezione	Tipologia	Recapito finale
S1	Acque meteoriche di dilavamento	Scolo Carmine Inferiore

- B.23 I **valori di emissione dello scarico S1** devono essere conformi ai limiti previsti della tabella A del D.M. 30/07/1999.

- B.24 I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante **diluizione** con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs 152/2006.
- B.25 Lo scarico deve essere reso **sempre accessibile** per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato immediatamente a monte dello scarico.
- B.26 Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30/07/1999, è vietato l'utilizzo di cloro gas e dell'ipoclorito di sodio, sia per la disinfezione degli scarichi che come agente "antifouling" nei circuiti di raffreddamento.

PRESCRIZIONI: RIFIUTI PRODOTTI (in uscita)

- B.27 I rifiuti devono essere gestiti alle condizioni del "**deposito temporaneo**" di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006.
- B.28 I rifiuti devono essere accumulati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un **codice CER**, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; le **aree** adibite all'accumulo devono essere contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la eventuale pericolosità del rifiuto.
- Il Gestore è tenuto a rispettare i criteri previsti dell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. inerente il "divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi".
- B.29 Le modalità e le zone di stoccaggio dei rifiuti prodotti e la periodicità dei controlli devono essere conformi a quanto riportato nell'Allegato D "**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**".

PRESCRIZIONI: RIFIUTI DA RECUPERARE (in ingresso)

- B.30 Il Gestore dovrà comunicare alla Provincia, al Sindaco e all'ARPAV la data di messa in esercizio dell'impianto con l'utilizzo di rifiuti in parziale sostituzione delle materie prime **almeno 15 (quindici) giorni prima** della data fissata (a tal fine farà fede la data di invio della comunicazione).
- B.31 Prima della data di messa in esercizio il Gestore deve prestare le **garanzie finanziarie** (polizza fideiussoria e polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento) previste dalla DGRV n. 346 del 19/03/2013.

B.32 I rifiuti in ingresso devono rispettare quanto sottoriportato:

Tipologia	Codice CER	Provenienza	Caratteristiche del rifiuto
Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additi vari con calcare e da co-combustione con esclusione dei rifiuti urbani e assimilati tal quali	10 01 01	centrali termoelettriche	è generalmente composto dall'80% circa di ceneri volanti e dal 20% circa di ceneri pesanti; costituito da silicati complessi di alluminio, calcio e ferro, sostanza carboniosa incombusta (2+10%); PCDD in concentrazione non superiore a 2,5 - ppb; PCB, PCT < 25 ppm.
	10 01 02		
	10 01 03		
	10 01 15		
	10 01 17		
Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	10 01 01	Impianti di recupero energetico di biomasse, legno e fanghi di cartiere	ceneri costituite principalmente da potassio, calcio, sodio e loro composti; PCDD in concentrazione non superiore a 0,1 ppb sul secco, PCB, PCT < 5 ppm sul secco.
	10 01 03		
	10 01 15		
	10 01 17		
Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	10 01 05	produzione di biossido di titanio, di ossido di ferro; produzione di acido citrico e tartarico; produzione di energia elettrica; produzione di refrattari	solfato di calcio > 70% sul secco ed eventuale presenza di silice, allumina e ossido di ferro 5-15% allo stato solido o in sospensione ovvero eventuale presenza di sostanza organica (circa 5%) nei gessi da produzione acidi citrico e tartarico.
	06 11 01		

B.33 Il Gestore dovrà effettuare il controllo dei rifiuti in ingresso con le modalità e la periodicità previste nell'Allegato D "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO".

B.34 Il Gestore è autorizzato ad effettuare presso lo stabilimento l'attività di messa in riserva R13 (funzionale all'attività di recupero rifiuti) per un quantitativo massimo istantaneo complessivo pari a 1.625 t.

B.35 Le modalità e le zone di stoccaggio per la messa in riserva R13 dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nell'Allegato A "QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA" e devono rispettare quanto riportato nei punti 4, 5 e 8 dell'Allegato 5 al D.M. 05/02/98 e s.m.i. relativo alle "Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi".

B.36 Il Gestore è autorizzato a svolgere l'attività R5 di recupero di rifiuti non pericolosi, in parziale sostituzione delle materie prime, alle seguenti condizioni:

Tipologia	Quantitativi massimi R5 in t/anno	Utilizzo
Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additi vari con calcare e da co-combustione con esclusione dei rifiuti urbani e assimilati tal quali	165.000	Formulazione cemento e preparazione miscela cruda
Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	20.000	Preparazione miscela cruda
Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	40.000	Formulazione cemento
	TOTALE: 225.000	

PRESCRIZIONI: RUMORE

B.37 Il Gestore è tenuto a rispettare:

- i **valori limite di emissione** di cui alla tabella B del DPCM 14/11/1997 all'interno dei confini aziendali per la specifica classe prevista dal piano di zonizzazione acustica comunale;
- i **valori limite assoluti di immissione** di cui alla tabella C del DPCM 14/11/1997 secondo la classificazione delle fasce confinanti come previsto dal piano di zonizzazione acustica comunale.

B.38 Il Gestore è tenuto a effettuare una campagna di valutazione d'impatto acustico qualora si realizzino interventi o modifiche all'impianto che possano influire sulle emissioni sonore e, comunque, almeno con **frequenza** indicata nell'Allegato "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO".

B.39 Le **rilevazioni fonometriche** dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal D.M. 16/03/1998 e dalle linee guida di cui all'Allegato 2 del DM. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all'allegato 1 del D.Lgs. 4/08/1999 n. 372".

B.40 Le **relazioni di valutazione dell'impatto acustico e i monitoraggi** devono essere effettuati da tecnico competente secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge 447/95. Nella redazione del documento il Gestore deve applicare le linee guida approvate con Delibera n. 3 del 29/01/2008 del Direttore Generale ARPAV.

PRESCRIZIONI: MONITORAGGIO E CONTROLLO

B.41 Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con **le modalità, le frequenze e i metodi analitici** riportati nell'Allegato D "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO".

B.42 Se non specificati nell'Allegato D "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", i **metodi di campionamento ed analisi** utilizzati per le attività di controllo devono essere tra quelli previsti dal Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005 e/o dal Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 e/o dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, dalle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dalle pertinenti norme tecniche ISO o da altre norme internazionali.

B.43 Le modalità di analisi alle emissioni in atmosfera e i certificati delle analisi devono rispettare i criteri elencati nel parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente del 04/06/2008 (Linee guida per campionamenti ed analisi) riportati nel sito internet della Provincia di Padova.

B.44 Il gestore nel periodo di osservazione previsto dalle prescrizioni della Commissione V.I.A. del 02/08/2016, dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni nel momento in cui inizierà a sostituire parzialmente i combustibili fossili con CSS-Combustibile:

- la durata del periodo di osservazione sarà di almeno un anno, dalla data di inizio della sostituzione del combustibile fossile con CSS-Combustibile; a tal fine il Gestore dovrà comunicare almeno quindici giorni prima la data di inizio della sostituzione a Provincia di Padova, Comune di Monselice e Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova; l'autorità competente si riserva la facoltà di prolungare il periodo di osservazione sulla base dei risultati delle analisi previste dal presente capitolo.
- Effettuazione di (tre) analisi sulle emissioni del camino identificato con la sigla CKI3 dei parametri rilevati in modo "discontinuo" (Metalli, IPA, PCB, PCDD/F, SOV tab. A1 cl. III,) secondo le metodiche prescritte in AIA, prima della parziale sostituzione dei combustibili autorizzati con CSS-combustibile (analisi del "bianco") da effettuare nel periodo di almeno un mese di funzionamento dell'impianto;
- effettuazione di 3 (tre) analisi per ogni quadrimestre da effettuare (nel periodo iniziale, centrale e terminale) su:
 - CSS-combustibile prelevato (da personale di laboratorio accreditato) dai semirimorchi in fase di scarico, secondo la metodica indicata dalla norma UNI EN 15442 "Combustibili solidi secondari - Metodi di campionamento), contemporaneamente all'effettuazione dei campionamenti sulle emissioni del camino identificato con la sigla CKI3, con ricerca dei parametri di Tab. 1 e Tab. 2 -All. 1 - DM 22/2013; queste analisi saranno aggiuntive a quelle già previste dalla Ditta (spettrometriche) in entrata per ogni carico di CSS Combustibile introdotto nell'installazione;
 - emissioni del camino identificato con la sigla CKI3 per Metalli, IPA, PCB, PCDD/F, SOV tab. A1 cl. III, in contemporanea al prelievo del CSS Combustibile, secondo le metodiche prescritte in AIA.
 - Tutte le date in cui verranno effettuati i prelievi e conseguenti analisi dovranno essere comunicate preventivamente (7 giorni lavorativi) all'ARPAV;

Contenuti delle relazioni periodiche sui risultati dei controlli effettuati nel periodo di osservazione: nelle relazioni periodiche (da inviare nei 45 giorni successivi alla fine di ogni quadrimestre) sui risultati delle attività di controllo effettuate nel periodo di osservazione dovranno essere riportati in particolare il tasso di sostituzione raggiunto nello scenario oggetto di valutazione, i risultati delle analisi quadrimestrali sul CSS-combustibile, i risultati delle analisi quadrimestrali continue e discontinue sulle emissioni del camino CKI3.

Nella relazione redatta al termine dell'anno inoltre dovranno essere riportati i dati degli inquinanti emessi dal camino identificato con la sigla CKI3 espressi come flussi di massa a confronto con i flussi di massa degli scenari precedenti.

Gestione di eventuali non conformità nel periodo di osservazione: nel caso in cui le analisi sul CSS e/o quelle sulle emissioni del camino identificato con la sigla CK13 evidenzino superamenti dei valori limite previsti rispettivamente dall'allegato 1 al DM 22/2013 (Tab. 1 e 2) e dell'All. B "Quadro prescrittivo" punto B.10 dell'A.I.A. si procederà come segue:

- comunicazione a Provincia di Padova, ARPAV e Comune di Monselice, dell'anomalia riscontrata con l'analisi delle emissioni e del CSS Combustibile (entro 8 ore dal ricevimento del rapporto di prova definitivo emesso dal Laboratorio incaricato dell'esecuzione delle analisi);
- effettuazione, entro 7 giorni successivi al rapporto di prova di campioni di verifica aggiuntivi e comunicazione degli esiti alla Provincia di Padova, ARPAV e Comune di Monselice;
- nel caso in cui i parametri per cui era stato riscontrato un superamento rientrino nei valori limite, prosieguo delle attività di controllo approvate per il periodo di osservazione; all'opposto, nel caso in cui i parametri per cui era stato riscontrato un superamento risultino ancora "non conformi", sospensione dell'utilizzo del CSS combustibile e respingimento dei carichi di CSS Combustibile non conformi e definizione, con Provincia di Padova, ARPAV Padova e Comune di Monselice delle modalità di prosecuzione delle attività di combustione.

Esame del periodo di osservazione:

Al termine del primo quadrimestre di osservazione sul parziale utilizzo del CSS Combustibile in sostituzione di combustibili fossili nel forno per la produzione di Clinker ed eventualmente di ciascuno dei successivi quadrimestri, i risultati delle analisi effettuate dal gestore e da Arpav saranno sottoposti alla valutazione della Provincia di Padova (con il supporto della CTPA), Arpav e Comune di Monselice; sulla base degli esiti della valutazione la Provincia di Padova si riserva la facoltà di riesaminare e modificare l'AIA ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 e s.m.i."

Qualora al termine del periodo di osservazione (con utilizzo di CSS Combustibile) venissero evidenziate significative variazioni in aumento dei flussi di massa delle emissioni in atmosfera rispetto agli scenari precedenti (senza CSS Combustibile) si procederà alla revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del CSS Combustibile.

PRESCRIZIONI: ADEGUAMENTO ALLE BAT

Ai fine del completo adeguamento alle BAT previste dalla Decisione 2013/163/UE del 26/03/2013:

B.45 Il Gestore dovrà adeguare entro il 31/03/2017 l'emissione di NOx per il camino CK13 del forno ai limiti previsti dalla BAT 19 (emissioni di NOx).

PRESCRIZIONI: UTILIZZO DI CSS COMBUSTIBILE

B.46 Il Gestore potrà utilizzare nel processo produttivo il CSS combustibile prodotto esclusivamente nel rispetto dei seguenti articoli/allegati del D.M. 22/2013 del 14 febbraio 2013:

- Art. 5 – Impianto per la produzione del CSS-Combustibile,
 Art. 6 - Rifiuti ammessi per la produzione del CSS-Combustibile;
 Art. 7 - Processo di produzione del CSS-Combustibile;
 Art. 8 - Dichiarazione di conformità;
 Art. 9 - Sistema di gestione per la qualità;
 Art. 11 - Trasporto del CSS-Combustibile;
 Art. 12 - Deposito e movimentazione del CSS-Combustibile presso l'utilizzatore;
 Art. 13 - Condizioni di utilizzo del CSS-Combustibile;
 Art. 14 - Comunicazione annuale;
 Allegato I – Tipologie di CSS Combustibile: la classificazione comunicata dal Gestore prevede l'utilizzo di CSS Combustibile di classe:

Caratteristica	Classe	Misura Statistica	Valore limite
PCI	1	media	≥ 25 MJ/kg t.q.
Cl	3	media	≤ 1 % s.s.
Hg	1	mediana	$\leq 0,02$ mg/MJ t.q.
		80° percentile	$\leq 0,04$ mg/MJ t.q.
Metalli	-	mediana	Vedi tabella 2 D.M. 22/2013

Allegato 4: Dichiarazione di conformità.

- B.47 Il quantitativo massimo istantaneo di CSS-Combustibile utilizzato nel forno per la produzione del clinker deve apportare una percentuale di energia termica non superiore al 50% dell'energia termica immessa nel forno.
- B.48 l'alimentazione al forno di CSS Combustibile è vietato:
- nel caso di avviamento, finché non sia raggiunta la T° di 850°C e comunque qualora la T° nella camera di combustione scenda sotto gli 850°C;
 - qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti gassosi indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione.
- B.49 il gestore dovrà comunicare alla Provincia di Padova, Comune di Monselice ed Arpav con un anticipo di almeno 15 gg. lavorativi, i dati (ragione sociale, autorizzazioni, ...) dei fornitori di CSS Combustibile di cui intende avvalersi.

PRESCRIZIONI: PIANO DI MIGLIORAMENTO

- B.50 Il Gestore dovrà inviare ad aprile di ogni anno, contestualmente alla relazione di cui all'art. 4.4, un resoconto degli interventi di miglioramento eseguiti nell'anno precedente in attuazione del Piano di miglioramento sottoriportato (presentato dalla ditta ad agosto 2012 in allegato alla domanda di Valutazione Impatto Ambientale).

Comunicazione – Realizzazione di visite guidate per scolaresche- Annuale
 Riduzione delle coperture in cemento-amianto– Rimozione

ALLEGATO D "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO"

Quadro sinottico delle attività e delle responsabilità dei soggetti nell'esecuzione del piano di monitoraggio e controllo:

	FASIS	SESTORE		ARPAV Ispettorato provinciale	
		Autocontrollo	Reporting	Controllo documentale tecnico-gestionale	Controllo analitico
COMPONENTI AMBIENTALI					
1.1 Materie prime e prodotti finiti					
1.1.1	Consumo materie prime	Mensile	Annuale	X	-
1.1.2	Consumo additivi	Mensile	Annuale	X	-
1.1.3	Semilavorati prodotti	Mensile su base giornaliera	Annuale	X	-
1.1.4	Prodotti finiti	Mensile	Annuale	X	-
1.2 Consumo risorse idriche					
1.2.1	Risorse idriche	Mensile	Annuale	X	-
1.3 Consumo energia					
1.3.1	Energia	Mensile	Annuale	X	-
1.4 Consumo combustibili					
1.4.1	Combustibili	Mensile	Annuale	X	-
1.5 Emissioni in aria					
1.5.1	Elenco, struttura ed operatività dei camini	Mensile	Annuale	X	-
1.5.2	Inquinanti monitorati in discontinuo	Vedi tabella	Annuale	X	X
1.5.3	Inquinanti e parametri monitorati in continuo	Continuo	Annuale	X	X
1.5.4	Metodiche di analisi	-	-	-	-
1.5.5	Emissioni diffuse	Vedi tabella	-	X	-
1.6 Emissioni in acqua					
1.6.1	Operatività	Mensile	Annuale	X	-
1.6.2	Inquinanti monitorati	Annuale	Annuale	X	-
1.6.3	Metodiche di analisi	-	-	-	-

1.7	Rumore				
	Valutazioni di impatto acustico	Triennale	Triennale	X	
1.8	Rifiuti				
1.8.1	Controllo rifiuti in ingresso				
1.8.2	Controllo rifiuti prodotti	Vedi tabella	Annuale	X	
1.9	Suolo e sottosuolo - non applicabile				
2	GESTIONE DELL'IMPIANTO				
2.1	Controllo fasi critiche e manutenzioni				
2.1.1	Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo	Vedi tabella	Annuale	X	
2.1.2	Interventi di manutenzione ordinaria agli impianti	Vedi tabella	Annuale	X	
2.1.3	Sistemi di trattamento fumi, controllo del processo	In continuo	Annuale	X	
2.1.4	Sistemi di depurazione acque, controllo del processo	Mensile	Annuale	X	
2.1.5	Area di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento, ecc.)	Vedi tabella	Annuale	X	
2.1.6	Interruzione degli impianti di abbattimento, inconveniente agli impianti manutenzione straordinaria, guasto, malfunzionamento, avaria, incidenti tali da influire in modo significativo sull'ambiente	Vedi tabella	Annuale	X	
3	INDICATORI PRESTAZIONE				
3.1	Monitoraggio degli indicatori di performance	Annuale	Annuale	X	

NB: Con il termine "annuale" si intende qualsiasi momento all'interno dell'anno solare.

1 – COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 – Materie prime e prodotti finiti

Tabella 1.1.1 – Consumo materie prime

Denominazione	Modalità stoccaggio	UM	Frequenza di registrazione	Modalità di registrazione	Reporting
Calcare per produzione miscela artificiale cruda	Capannone "Parco circolare"	t	Mensile	Report interno	SI
Calcare per produzione cementi e leganti	Capannone "Parco Triangolare"				
Argilla	Capannone "Parco Triangolare"				
Materiali siliceo	Silos				
Clinker acquistato (*)	Deposito chiuso				

(*) al bisogno la ditta acquista clinker dall'esterno per produrre cementi e leganti idraulici.

Tabella 1.1.2 – Consumo additivi

Denominazione	Modalità stoccaggio	UM	Frequenza di registrazione	Modalità di registrazione	Reporting
Solfato di calcio (gesso)	Capannone materie prime	t	Mensile	Report interno	SI
Solfato ferroso e stannoso	Sili				
Additivi coadjuvanti della macinazione	Serbatoi				
Soluzione ammoniacale	Serbatolo	m ³			

Tabella 1.1.3 – Semilavorati prodotti

Denominazione	Modalità stoccaggio	UM	Metodo misura	Frequenza di registrazione	Modalità di registrazione	Reporting
Clinker	Silos	t	Calcolo (*)	Mensile su base giornaliera	Report interno	SI

(*) sulla base dei quantitativi dei materiali in ingresso e del coefficiente standard presente nella bibliografia di settore di trasformazione della farina in clinker.

Tabella 1.1.4 – Prodotti finiti

Denominazione	UM	Frequenza di registrazione	Modalità di registrazione	Reporting
Cemento	t	Mensile	Report interno	SI
Legante idraulico				
Clinker (venduto tal quale)				

1.2 - Consumo risorse idriche

Tabella 1.2.1 – Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Modalità misura	Fase di utilizzo	UM	Frequenza di registrazione	Modalità di registrazione	Reporting
Acqua superficiale da Scolo Carmine Inferiore	Contatore 1	raffreddamento impianti e bagnatura materiali in ingresso (materie prime e combustibili)	m ³	Mensile	Report interno	SI
Acqua superficiale da Canale Monsetice	Contatore 2					
Acqua meteorica recuperata	Contatore 3					

1.3 - Consumo energia

Tabella 1.3.1 – Energia

Descrizione	Tipologia	Modalità misura	UM	Frequenza di registrazione	Modalità di registrazione	Reporting
Rete nazionale	Energia elettrica	Contatore	kWh	Mensile	Report interno	SI
Energia da combustibili	Energia termica	Calcolo	kWh			
TOTALE ENERGIA UTILIZZATA		Calcolo	TEP	Annuale		

1.4 - Consumo combustibili

Tabella 1.4.1 – Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo	Modalità misura	UM	Frequenza di registrazione	Modalità di registrazione	Reporting
Coke di petrolio	Produzione clinker	Pesata	1	Mensile	Report interno	SI
Carbone fossile (*)		Misuratore volumetrico	1			
Olio combustibile		Pesata				
CSS-Combustibile						
Gas naturale	Essiccazione del combustibile per forno	Contatore 1	m ³			
	Essiccazione del calcare per il cemento.	Contatore 2	m ³			
	Preparazione (riscaldamento) olio combustibile per forno.	Contatore 3	m ³			

(*) Il ciclo produttivo può prevedere l'utilizzo di carbone fossile, che viene stoccato nei piazzali del coke di petrolio

1.5 - Emissioni in aria

Tabella 1.5.1 - Elenco, struttura ed operatività dei camini

Camino	Capacità (t/anno)	Bocca ad asse verticale oppure orizzontale	Bocca alla di almeno un metro rispetto al piano del tetto o parapetto	Bocca più alta di almeno un metro rispetto a qualunque ostacolo struttura esistente entro 10m	Sistema di abbattimento	Operatività	Frequenza registrazione	Reporting
Fr1	7300	V	SI	SI	FM	UM Ore/mese	Mensile	SI
Fr2	32000	V	SI	SI	FM			
Fr3	4600	O	-	-	FM			
Fr4	2800	V	SI	SI	FM			
Fr5	3200	O	-	-	FM			
Fr7	10500	V	SI	SI	FM			
MCr2	2800	O	-	-	FM			
MCr3	11000	V	SI	SI	FM			
MCr7	7000	V	SI	No	FM			
Mca1	3000	V	SI	SI	FM			
Mca2	10000	O	-	-	FM			
Mca3	1700	V	SI	SI	FM			
Mca4	2800	V	SI	No	FM			
Mca5	1300	V	SI	SI	FM			
Mca6	1100	V	SI	SI	FM			
CK11	5300	V	SI	SI	FM			
CK12	100000	V	SI	SI	FM			
CK13	166000	V	SI	SI	SCR ed elettrofiltro			
CK14	10000	V	SI	SI	FM			
CK15	11000	V	SI	SI	FM			
Es1	16000	V	SI	SI	FM			
Es2	8000	V	No	No	FM			
Es4	2300	O	-	-	FM			
Es6	10500	V	SI	SI	FM			
Es7	2300	O	-	-	FM			
Es9	4000	O	-	-	FM			
Es11	28300	V	SI	SI	FM			
CVo1	5000	V	SI	No	FM			
CVo2	1100	V	SI	SI	FM			
MCo8	13000	V	SI	SI	FM			
MCo19	11200	V	SI	No	FM			
MCo6	2700	O	-	-	FM			
MCo14	2800	V	SI	No	FM			
MCo15	2800	V	SI	No	FM			
MCo18	1100	V	SI	No	FM			
MCo18bis	1100	V	SI	No	FM			
MCo20	1300	V	No	No	FM			
MCo21	1300	V	No	No	FM			
MCo24	7500	V	SI	SI	FM			
MCo25	11000	V	SI	SI	FM			
MCo27	3000	V	SI	No	FM			
MCo29	11000	V	SI	SI	FM			
MCo35	1100	V	No	No	FM			
MCo36	1100	V	No	No	FM			
MCo37	1100	V	No	No	FM			
MCo38	1100	V	No	No	FM			
MCo39	1100	V	SI	SI	FM			
MCo40	1400	V	SI	SI	FM			
MCo41	50000	V	SI	SI	FM			
MCo42	15000	V	SI	SI	FM			
MCo44	3200	V	SI	No	FM			
MCo45	40000	V	SI	No	FM			
MCo51	5000	V	SI	SI	FM			
MCo52	550	V	SI	SI	FM			
MCo53	550	V	SI	SI	FM			
MCo22	8000	O	-	-	FM			
MCo23	12000	O	-	-	FM			
MCo28	11000	V	SI	No	FM			
MCo30	11000	V	SI	No	FM			

MCo31	7500	V	SI	No	FM
MCo32	13000	V	SI	No	FM
Ins7	8000	V	SI	No	FM
Ins8	5500	V	SI	No	FM
Ins9	8000	V	SI	No	FM
Ins10	5000	V	SI	No	FM
Ins14	11500	V	SI	No	FM
MCo16	10000	V	SI	No	FM
Ins3	6600	V	SI	No	FM
Ins4	3300	O	-	-	FM
Ins24	8000	V	SI	SI	FM
Ins25	5000	V	SI	SI	FM
Ins26	5000	V	SI	SI	FM
Ins27	5500	V	SI	SI	FM
Ins18	11000	V	SI	SI	FM
Ins19	7000	V	SI	SI	FM
Ins20	6000	V	SI	No	FM
Ins2	24000	V	SI	SI	FM
Ins11	15000	V	SI	No	FM
Ins1	3000	O	-	-	FM
Ins12	3000	V	SI	No	FM
Ins13	8500	O	-	-	FM
Ins15	7500	O	-	-	FM
Ins16	3000	V	SI	No	FM
Ins17	5000	V	SI	No	FM
Ins21	2000	O	-	-	FM
Ins22	3000	O	-	-	FM
Ins23	3000	V	SI	SI	FM
Ins32	8000	O	-	-	FM
OfM1	800	V	SI	SI	FM

(*) Tale valore è da ritenersi indicativo e non prescrittivo; l'Autorità di Controllo valuterà se eventuali scostamenti dei valori rilevati dal valore di progetto determinino una diluizione delle emissioni superiore alla misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dall'esercizio.

Tabella 1.5.2 – Inquinanti monitorati in discontinuo

Caminò	Parametro	UM	Frequenza controllo periodico	Modalità registrazione	Reportin g
Fr1, Fr3, Fr4, Fr5, MCr2, MCr7, MCo1, MCo3, MCo4, CK1, Es2, Es4, Es7, Es9, CVo1, CVo2, MCo6, MCo14, MCo15, MCo18, MCo18bis, MCo20, MCo21, MCo24, MCo27, MCo35, MCo36, MCo37, MCo38, MCo39, MCo40, MCo44, MCo51, MCo52, MCo53, Ins7, Ins8, Ins9, Ins10, Ins3, Ins4, Ins24, Ins25, Ins26, Ins27, Ins19, Ins20, Ins1, Ins12, Ins13, Ins15, Ins16, Ins17, Ins21, Ins22, Ins23, Ins32	Polveri totali	mg/Nm ₃	Ogni quattro anni		
Fr2, Fr7, MCr3, MCo2, CK14, CK15, Es6, Es11, MCo8, MCo18, MCo25, MCo29, MCo41, MCo42, MCo45, MCo22, MCo23, MCo28, MCo30, MCo31, MCo32, Ins14, MCo16, Ins18, Ins2, Ins11, OfM1	Polveri totali	mg/Nm ₃	Annuale	Certificati analitici	SI
CK12, CK13	Polveri totali	mg/Nm	Ogni tre anni		
MCo2, MCo5, MCo6, Es1	Ossidi di azoto	mg/Nm	Annuale		
CK13	IPA	mg/Nm	Annuale		
	PCDD/F I-TEQ/Nmc				
	Hg				
	Σ (Cd e Tl)				
	SOV Tab. A1 Classe III				

	Sostanze Tab. A2 Classe II (*)	mg/Nm ³	Annuale		
--	--------------------------------	--------------------	---------	--	--

(*) Il controllo non dovrà essere ripetuto qualora le concentrazioni degli inquinanti misurate siano inferiori al limite di rilevabilità

Tabella 1.5.3 – Inquinanti e parametri monitorati in continuo

Camino	Parametro	UM	Modalità registrazione	Reporting
CKI3	CO, CO ₂ , CH ₄ , NO _x , SO ₂ , HCl, HF, NH ₃ , COT	mg/Nm ³	Report interno	SI
	O ₂ , umidità	%		
	Portata volumetrica	Nm ³ /h		
	Pressione	mbar		
	Temperatura	°C		
CKI2, CKI3	Polveri totali	mg/Nm ³		

NB: le registrazioni in continuo delle concentrazioni degli inquinanti vanno effettuate anche durante i periodi transitori

Tabella 1.5.4 – Metodiche di analisi

Tipo di parametro	Parametro	Metodo analitico
Parametro discontinuo	Polveri	UNI EN 13824-1:2003
	SO ₂	UNI EN 14791
	NO _x	UNI EN 14792
	HCl	UNI EN 1911 1-2-3
	HF	DM 26/8/2000
	PCDD/F I-TEQ/Nmic	EN 1948 1-2-3
	IPA	Campionamento UNI EN 1948 Analisi ISO 16362
	Metalli pesanti (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)	UNI EN 14385
	Hg	UNI EN 13211
	SOV Tab. A1 Classe III	UNI EN 13649
	Sostanze Tab. A2 Classe II	EN 1948 - 4
Parametro continuo	CO, CH ₄ , CO ₂ , NO _x , SO ₂ , O ₂ , HCl, HF, NH ₃ , COT, Umidità, Portata fumi, Pressione fumi, Temperatura	Metodo FTir
	Polveri totali	Metodo FTir

Tabella 1.5.5 – Emissioni diffuse

Descrizione emissione	Origine	Modalità di prevenzione e/o contenimento	Frequenza intervento	Modalità di registrazione	Reporting
P o i v e r i	Punti di reimmissione in ambiente di lavoro: Fr6 PrG1 - MCo1 - MCo2 - MCo3 - MCo4 - MCo5 - MCo7 - MCo9 MCo10 - MCo11 - MCo12 MCo13 - MCo17 - MCo26 - MCo33 MCo34 - MCo43 - MCo47 - MCo48 - MCo49 - MCo50 Ins28 - Ins29 - Ins30 - Ins31 MCr1 MCr4 - MCr5 - MCr6 CK16 - CK17 Es3 - Es5 - Es8 - Es10 - Es12 - Es13 - Es14 - Es15	Manutenzione filtri a maniche	Annuale	Report interno	No
	Movimentazione materiali	Pulizia piazzali con moto-spazzatrice	Giornaliera (*)		
		Bagnatura aree	Secondo necessità (**)		

(*) nei giorni lavorativi e compatibilmente con le condizioni meteorologiche
 (**) compatibilmente con le condizioni meteorologiche

1.6 – Emissioni in acqua

Punto di emissione	Provenienza	Tipologia	Recapito	Impianto di trattamento
S1	Sistema di trattamento delle acque meteoriche	Acque industriali	corpo idrico superficiale "scolo Carmine Inferiore"	Si

Tabella 1.6.1 – Operatività

Punto di emissione	UM	Frequenza registrazione	Reporting
S1	mc/mese	mensile	Si

Tabella 1.6.2 – Inquinanti monitorati

Puntori di emissione	Parametro	UM	Frequenza controllo periodico	Modalità registrazione	Reporting
S1 (pozzetto fiscale)	pH	-	Annuale (*)	Certificati analitici	SI
	Temperatura	°C			
	Conducibilità	mS/cm			
	Solidi totali sospesi	mg/l			
	COD				
	Azoto ammoniacale				
	Azoto nitroso				
	Azoto nitrico				
	Azoto totale				
	Idrocarburi totali				
	Tensioattivi	mg/l			
	Metalli: alluminio, arsenico, cadmio, cloruri, boro, ferro, cromo, rame e zinco				
	Metalli: mercurio, manganese, nichel, piombo, selenio, stagno	mg/l	Annuale (*) (**)		

(*) Il controllo viene eseguito solo in caso di attivazione dello scarico.

(**) Il controllo non dovrà essere ripetuto qualora le concentrazioni degli inquinanti misurate siano inferiori al limite di rilevabilità

Tabella 1.6.3 – Metodiche di analisi

Parametro	Metodo analitico
pH	APAT CNR IRSA 2060
Temperatura	
Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090
COD	APAT CNR IRSA 5130
Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030
Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4050
Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 4040
Azoto totale	APAT CNR IRSA 4060
Idrocarburi totali	EPA 6020 A2007 (metalli)
Tensioattivi	
Metalli	APAT CNR IRSA 3250/3320

1.7 – Rumore

La valutazione di impatto acustico deve essere eseguita con cadenza triennale. Ai sensi della prescrizione della Commissione V.I.A. deve essere eseguita una nuova valutazione di impatto acustico entro 6 mesi dall'avvio dell'utilizzo del CSS-Combustibile.

1.8 - Rifiuti

Tabella 1.8.1 – Controllo rifiuti in ingresso (vedi Tabella 2.1.1)

Tabella 1.8.2 – Controllo rifiuti prodotti

Descrizione	Rifiuti (Codice CER)	Modalità stoccaggio	Destinazione	Frequenza di registrazione	Modalità di registrazione	Reporting
Rifiuti plastici	07 02 13	Platea cementata	R/D	Come da parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi	Registro carico/scarico o SISTRI	Si
Cere e grassi esauriti	12 01 12*	Contenitore	R/D			
Altri oli per motori	13 02 08*		R/D			
Altre emulsioni	13 08 02*		R/D			
Altri solventi e miscele di solventi (solvente per lavaggio pezzi meccanici)	14 06 03*		R/D			
Imballaggi in legno	15 01 03	Contenitore	R/D			
Imballaggi in materiali misti	15 01 06		R/D			
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze	15 01 10*		R/D			
Stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose (olio)	15 02 02*		R/D			

NB: Nel caso vengano prodotte altre tipologie di rifiuti, i controlli e le registrazioni devono essere come previsto dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi

1.9 – Suolo e sottosuolo

Tabella 1.9.1 – Acque di falda – Non applicabile.

2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche e manutenzioni

Tabella 2.1.1 – Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Attività	Attività controllo	Parametri verificati	UM	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione	Reporting
Acquisizione materie prime (di cui alla tabella 1.1.1)	Verifica di conformità in ingresso	Secondo le modalità previste dalla Procedura SGQA			Report interno e/o Certificati analitici	
Acquisizione coke di petrolio e carbone fossile	Verifica di conformità in ingresso	Verifiche/analisi dei parametri previsti dall'Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e smi		Secondo le modalità previste dalla procedura SGQA	Report interno	
		Verifica documentale del certificato analitico di accompagnamento		Per ogni conferimento		
Olio Combustibile Denso	Verifica di conformità in ingresso	Umidità	%	Per ogni conferimento	Report interno	
		Contenuto di zolfo				
CSS- Combustibile	Verifica di conformità in ingresso	PCS	kcal/kg	Per ogni conferimento	Report interno	
		Controllo spettrografico	-			
	Verifica documentale	-	Per ogni conferimento			
	Analisi di verifica (analisi semirinchio) in fase di scarico	Tabella 1 e 2 All. 1 DM 22/2013		Annuale		
Acquisizione rifiuti per attività di recupero	Verifica di conformità in ingresso	Analisi del contenuto di cloro, TOC e Metalli (Hg, Cd, Ti, As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)		Quadrimestrale	Certificati analitici	SI (*)
		Requisiti previsti dalla prescrizione B.28		Annuale (**)		
		Procedura di accettazione prevista da SGQA		Per ogni conferimento	Report interno, registro di carico/scarico o SISTRI, formulario	
Produzione clinker	Controllo parametri di esercizio	CO	%	In continuo (con segnale remoto in sala controllo)	Report interno	
		NO _x	ppm			
		T aria secondaria (griglia)	°C			
	Verifica efficienza di cottura clinker	Alimentazione farina cruda	t/h	In continuo (con segnale remoto in sala controllo)		
Portata combustibili						
		T zona sinterizzazione	°C			
Macinazione ed essiccazione materie prime	Verifica parametri di esercizio	Alimentazione materie prime	t/h	In continuo (con segnale remoto in sala controllo)		
		T uscita molino	°C			
Macinazione combustibile solido	Verifica parametri di esercizio	CO	%	In continuo (con segnale remoto in sala controllo)		
		T uscita molino	°C			

(*) Indicare nel report annuale solo le anomalie

(**) l'analisi può essere effettuata dal produttore del rifiuto oppure dal Gestore dell'impianto, Cementaria di Monselice spa

Tabella 2.1.2 – Interventi di manutenzione ordinaria agli impianti

Impianto/macchinario	Tipi di intervento / parti oggetto del controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione	Reporting
Elettrofiltro	Controllo efficienza componenti meccaniche ed elettromeccaniche	Annuale	Report Interno	SI (*)
Impianto di abbattimento DeNOx SCR	Controllo efficienza componenti meccaniche ed elettromeccaniche	Annuale		
Filtri a maniche dei camini di cui alla tabella 1.5.1	Controllo efficienza componenti meccaniche, elettromeccaniche e moduli filtranti	Annuale		
Forno	Controllo efficienza componenti meccaniche, elettromeccaniche e strutturali	Secondo le modalità previste dalla Procedura SGQA		
SME (Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni)	Verifiche, relazioni e tarature previste dal manuale SME	Secondo le modalità previste dal manuale SME a partire dal 01/05/2014		SI

(*) Indicare nel report annuale solo le anomalie

Tabella 2.1.3 – Sistemi di trattamento fumi, controllo del processo

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parametri di controllo del processo di abbattimento	UM	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione	Reporting
Camini di cui alle tabelle 1.5.1 e 1.5.5 tranne CK12, CK13, OfM1, MCa5 ed MCa6	Filtro a maniche	Controllo dell'efficienza con sonda triboelettrica		Controllo in continuo con allarme remoto in sala controllo	Registrazione delle anomalie in Report interno	SI (*)
CK12	Filtro a maniche	Controllo della concentrazione di polveri in uscita	mg/Nm ³	In continuo	Report interno	
CK13	Elettrofiltro	Tensione e corrente dei campi elettrostatici	KV, mA	In continuo	Report interno	
		Controllo della concentrazione di polveri in uscita	mg/Nm ³			
	Impianto di abbattimento DeNOx SCR	Temperatura	°C			
		NOx e NH ₃ in Ingresso	mg/Nm ³			

(*) Indicare nel report annuale solo le anomalie

Tabella 2.1.4 – Sistemi di depurazione acque, controllo del processo

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Parametri di controllo del processo di trattamento	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione	Reporting
S1	Filtri a sabbia	Verifica funzionamento impianti di dosaggio, livello acido cloridrico, pHmetro	Mensile	Report interno	SI (*)

(*) Indicare nel report annuale solo le anomalie

Tabella 2.1.5 – Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento, ecc.)

Descrizione	Prevenzione	Modalità controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione	Reporting
Serbatoi fuori terra e bacini di contenimento	Verifica di tenuta	Ispezione visiva	Annuale	Report interno	SI (*)
Area di stoccaggio rifiuti prodotti	Verifica stato				
Area di stoccaggio materie prime all'aperto	Verifica dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche				
Serbatoi interrati	Verifica di tenuta	Prova di tenuta	Triennale	Certificato di prova	

(*) Indicare nel report annuale solo le anomalie

Tabella 2.1.6 – Interruzione degli impianti di abbattimento, inconveniente agli impianti, manutenzione straordinaria, guasto, malfunzionamento, avaria, incidenti tali da influire in modo significativo sull'ambiente


Tipo di inconveniente con impatto ambientale	Tipologia dell'intervento	Causa	Modalità di registrazione	Frequenza registrazione	Reporting
ESEMPLI: Malfunzionamento elettrofiltro Rottura filtro a maniche Sversamento serbatoio in bacino di contenimento coadiuvanti chimici	ESEMPLI: Riparazione Manutenzione Sostituzione Pulizia	ESEMPLI: Guasti Usura Difetto / sversamento occasionale Malfunzionamento	Report interno	A conclusione dell'intervento	SI

3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

Tabella 3.1 – Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	UM	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio	Reporting
Consumo specifico materia prima	t/t	Materie prime / Cemento prodotto	Annuale	SI
	t/t	Materie prime / Clinker prodotto		
Consumo specifico energia elettrica	kWh/t	Energia elettrica utilizzata / Cemento prodotto	Annuale	
Consumo specifico combustibile	kg/t	Combustibile utilizzato / Clinker prodotto		
Tasso di sostituzione calorica (pet-coke/CSS- Combustibile)	%	Energia termica immessa con CSS-Combustibile/ energia termica totale		
Consumo specifico energia termica	TEP / t MJ / t	Energia termica utilizzata / Clinker prodotto		
Consumo specifico energia (elettrica + termica)	TEP / t MJ / t	Energia utilizzata / Cemento prodotto	Annuale	
Emissione specifica Polveri	kg/t	Polveri / Cemento prodotto		
Emissione specifica NO _x	kg/t	NO _x / Clinker prodotto		
Emissione specifica CO ₂	kg/t	CO ₂ / Clinker prodotto	Annuale	
Consumo specifico acqua	m ³ /t	Risorsa idrica / Cemento prodotto		
Consumo specifico di rifiuti recuperati nel processo produttivo come materia prima	t/t	Rifiuti in ingresso / Cemento prodotto	Annuale	
	t/t	Rifiuti in ingresso / Clinker prodotto		

[Handwritten signatures and initials]



ALLEGATO A "QUADRO PROGETTUALE"

OMISSIS DA PAG. 46 A PAG. 54

Il verbalizzante	Il Segretario	Il Presidente della Commissione
Manola Falasco <i>Manola Falasco</i>	Luigi Fasolo <i>Luigi Fasolo</i>	Fabio Rui <i>Fabio Rui</i>

Visto
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Renato Ferrolli)

Rui
Allegato: relazione istruttoria del Settore Ecologia.

